

COMUNE DI BARLETTA

Estratto Ordinanza 9 settembre 2025, n. 13

Ordinanza di deposito indennità provvisoria di espropriazione ed indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Ditta esproprianda n. 5: Posi Fabio Rocco, Tandoi Anna, Tandoi Vito, Tandoi Liana, Cappabianca Elsa Emma, Sarcina Nicola Ruggiero, Sarcina Antonietta, Sarcina Maria Giuseppa e Sarcina Francesca

Oggetto: Ditta esproprianda n. 5: Posi Fabio Rocco, Tandoi Anna, Tandoi Vito, Tandoi Liana, Cappabianca Elsa Emma, Sarcina Nicola Ruggiero, Sarcina Antonietta, Sarcina Maria Giuseppa e Sarcina Francesca - Espropriazione del suolo, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 28, riportato nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 229**, occorrente per l'attuazione del programma di interventi di urbanizzazione primaria denominato *"Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)".*

**ORDINANZA DI DEPOSITO
INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE
ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE**

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO:

- **che**, con deliberazione n. 73 del 02.10.2020, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica *de qua*, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), e art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001, ed altresì previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico delle aree private interessate dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, e art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è divenuta efficace, e dunque ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, la declaratoria di pubblica utilità dell'opera già disposta *ex-lege* con la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020;
- **che**, per l'esecuzione dei lavori in oggetto emarginati, si rende necessario espropriare nel territorio di questo Comune un'area d'intervento, sita sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 28, riportata nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 229**, per mq 28, **in proprietà indivisa e cointestata per la rispettiva quota**

patrimoniale alla ditta ascritta al numero progressivo "5" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, che di seguito si va ad indicare: **Cappabianca Flora Maria** (oggi: **Posi Patrizio Mariano, Posi Fabio Rocco, Tandoi Anna, Tandoi Vito e Tandoi Liana**), comproprietaria catastale della quota di 8/24 o 96/288, **Cappabianca Elsa Emma**, comproprietaria catastale della quota di 12/24 o 144/288, **Sarcina Nicola Ruggiero**, comproprietario catastale della quota di 1/24 o 12/288, **Sarcina Antonietta**, comproprietaria catastale della quota di 1/24 o 12/288, **Sarcina Maria Giuseppa**, comproprietaria catastale della quota di 1/24 o 12/288, e **Sarcina Francesca**, comproprietaria catastale della quota di 1/24 o 12/288;

ATTESO:

- **che**, con decreto n. 4 del 21.07.2022, è stata dichiarata l'occupazione in via di urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica *de qua*, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** si è data esecuzione al decreto medesimo mediante la consequenziale immissione nel possesso del bene in data 29.08.2022, redigendo apposito verbale di occupazione descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 229 (n. 5 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 04 ca 57 (mq 457), **la superficie da espropriare è di mq 28,07;**
- **che l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 28,07 × €/mq 28,89] = € 810,94;**
- **che** il predetto decreto assegna un termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni per l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta ed, inoltre, riporta l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti adottati nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
- **che**, nel predetto termine di 30 giorni, non è pervenuta alla scrivente autorità espropriante alcuna dichiarazione espressa, da parte del proprietario, recante l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'indennità di esproprio oppure, come qui accade, dalla data di immissione nel possesso dei beni, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U., presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**

CONSIDERATO:

- **che** la scrivente autorità espropriante, **venuta a conoscenza dei nuovi comproprietari catastali della quota patrimoniale di spettanza di Cappabianca Flora Maria (8/24 o 96/288)**, in ossequio alle disposizioni di cui al citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, ha dunque l'onere di assolvere alle formalità, a tal uopo previste, mediante comunicazione **a Posi Patrizio Mariano (prop. 8/96 o 24/288), Posi Fabio Rocco (prop. 8/96 o 24/288), Tandoi Anna (prop. 8/144 o 16/288), Tandoi Vito (prop. 8/144 o 16/288) e Tandoi Liana (prop. 8/144 o 16/288)** della misura dell'indennità di espropriazione, determinata in via provvisoria, assegnando un termine perentorio di 30 giorni, dalla data di notificazione dell'informativa, per l'accettazione della quota di indennità correlata alla rispettiva quota di proprietà;
- **che** la quota di indennità provvisoria di esproprio, correlata alla quota di proprietà (Qp) di Cappabianca Flora Maria (8/24 o 96/288) - oggi: Posi Patrizio Mariano, Posi Fabio Rocco, Tandoi Anna, Tandoi Vito e Tandoi Liana -, da assoggettare all'espletamento delle formalità ex art. 3, comma 2, del T.U., **ammonta ad € (810,94 × 96/288) = € 270,31 (duecentosettantaeuro/31);**

- **che**, con nota Ufficio Espropri del 25.07.2025, prot. n. 62971, notif. in data 30.07.2025, ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, si è comunicato a **Posi Fabio Rocco**, comproprietario catastale della quota di 8/96 o 24/288, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione, pari ad € 270,31, correlata alla quota di proprietà (8/24 o 96/288) di Cappabianca Flora Maria;
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora dell'impossibilità individuazione dell'effettivo titolare della quota patrimoniale in capo a **Tandoi Anna**, comproprietaria catastale della quota di 8/144 o 16/288, **Tandoi Vito**, comproprietario catastale della quota di 8/144 o 16/288, e **Tandoi Liana**, comproprietaria catastale della quota di 8/144 o 16/288, per una quota di proprietà complessiva pari a $(8/144 + 8/144 + 8/144) = 24/144$, ovvero pari a $(16/288 + 16/288 + 16/288) = 48/288$, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, nei confronti degli stessi, sono state effettuate, in via sostitutiva, mediante pubblico avviso del 25.07.2025, prot. n. 62971, affisso all'Albo pretorio comunale a far data dal 25.07.2025 e sino al 24.08.2025, con repertorio di pubblicazione n. 2817, ed altresì pubblicato sul sito informatico della Regione Puglia, nella sezione "Atti di notifica", a far data dal 25.07.2025;

RILEVATO che, entro il termine di 30 giorni decorrenti sia dalla data di notificazione della predetta nota Ufficio Espropri del 25.07.2025, prot. n. 62971, sia dalla data di affissione all'Albo pretorio comunale o di pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia della medesima nota, nella forma sostitutiva del pubblico avviso, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna dichiarazione espressa, da parte di **Posi Fabio Rocco, Tandoi Anna, Tandoi Vito e Tandoi Liana**, recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO, alla luce di quanto dianzi evidenziato:

- **che ricorrono le condizioni per provvedere al deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), della quota di indennità provvisoria di esproprio correlata alle quote di proprietà (Qp) di Posi Fabio Rocco (8/96 o 24/288), Tandoi Anna (8/144 o 16/288), Tandoi Vito (8/144 o 16/288), Tandoi Liana (8/144 o 16/288), Cappabianca Elsa Emma (12/24 o 144/288), Sarcina Nicola Ruggiero (1/24 o 12/288), Sarcina Antonietta (1/24 o 12/288), Sarcina Maria Giuseppa (1/24 o 12/288) e Sarcina Francesca (1/24 o 12/288), comproprietari non concordatari;**
- **che la quota di indennità provvisoria di esproprio da depositare ammonta quindi ad € $[810,94 \times (24/288 + 16/288 + 16/288 + 16/288 + 144/288 + 12/288 + 12/288 + 12/288 + 12/288)] = € [810,94 \times 264/288] = € 743,36$;**
- **che**, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 5, del T.U., al proprietario del bene occupato è dovuta un'indennità per ogni anno di occupazione (I_{oa}) pari a 1/12 dell'indennità di esproprio iniziale (I_{ei}), mentre, per ogni mese o frazione di mese, l'indennità di occupazione (I_{om}) si riduce a 1/12 di quella annua;
- **che**, in caso di **rifiuto dell'indennità provvisoria di esproprio**, qualora il promotore dell'espropriazione depositi l'indennità rifiutata presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), per la conseguente emissione del decreto di esproprio, come qui accade, la scadenza del periodo di occupazione coincide con la data di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio;
- **che** l'immissione nel possesso del bene è avvenuta in data 29.08.2022;
- **che l'indennità di occupazione (I_o) complessiva dovuta a Posi Fabio Rocco (8/96 o 24/288), Tandoi Anna (8/144 o 16/288), Tandoi Vito (8/144 o 16/288), Tandoi Liana (8/144 o 16/288), Cappabianca Elsa Emma (12/24 o 144/288), Sarcina Nicola Ruggiero (1/24 o 12/288), Sarcina Antonietta (1/24 o 12/288), Sarcina Maria Giuseppa (1/24 o 12/288) e Sarcina Francesca (1/24 o 12/288), comproprietari non concordatari, calcolata per tutto il tempo di occupazione, è pari al coacervo delle indennità di occupazione mensili (I_{om}) rapportate al tempo espresso in mesi per i rispettivi anni di occupazione, e dunque, nel caso in fattispecie, l'indennità di occupazione esigibile, a far data dal settembre 2022 e sino al luglio 2025, per un periodo di 35 mesi, è pari ad € 180,68;**

VISTI ed applicati l'art. 20, comma 14, nonché l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

VISTA ed applicata la legge regionale n. 3/2005, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - All'Ufficio Ragioneria di questo Comune (codice fiscale: 00741610729), per le motivazioni sin qui esposte, **di depositare, presso la Cassa depositi e prestiti** (Ministero dell'Economia e delle Finanze/ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/Area Sud Adriatica/Servizio II- Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative), con sede in Bari alla Via D. Marin n. 3, mediante commutazione in quietanza di deposito, **a favore della ditta - POSI Fabio Rocco**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 8/96 o 24/288, **TANDOI Anna**, comproprietaria catastale della quota patrimoniale di 8/144 o 16/288, **TANDOI Vito**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 8/144 o 16/288, **TANDOI Liana**, comproprietaria catastale della quota patrimoniale di 8/144 o 16/288, **CAPPABIANCA Elsa Emma**, comproprietaria catastale della quota patrimoniale di 12/24 o 144/288, **SARCINA Nicola Ruggiero**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 1/24 o 12/288, **SARCINA Antonietta**, comproprietaria catastale della quota patrimoniale di 1/24 o 12/288, **SARCINA Maria Giuseppa**, comproprietaria catastale della quota patrimoniale di 1/24 o 12/288, **e SARCINA Francesca**, comproprietaria catastale della quota patrimoniale di 1/24 o 12/288 - **registrata al numero progressivo "5" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio**, la somma di € 743,36 (settecentoquarantatreeuro/36), offerta a titolo di indennità provvisoria, nonché la somma di € 180,68 (centoottantaeuro/68), dovuta a titolo di indennità di occupazione d'urgenza, per un importo da depositare pari a complessivi € (743,36 + 180,68) = € 924,04 (novecentoventiquattroeuro/04), corrispondente alla quota (264/288) di indennità non accettata, **ai fini dell'espropriazione** del suolo di presunta proprietà della ditta medesima, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, **avente un'estensione di mq 28**, censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta al **foglio di mappa 126, particella 229**, della superficie catastale **di mq 457**, di cui, per l'appunto, **mq 28 da espropriare**, per la conseguente emissione del decreto di esproprio in applicazione dell'art. 20 del menzionato D.P.R. n. 327/2001.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto Bernardini-